SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 118

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1997, n. **134**.

Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 360):

Presentato dal sen. LORETO ed altri il 15 maggio 1996.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 10 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 2, 10, 17, 23 e 24 luglio 1996.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 3 settembre 1996.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 18 settembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2257):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 24 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla IV commissione il 26 settembre 1996; il 1° e 3 ottobre 1996; il 10 dicembre 1996; il 19 febbraio 1997; il 5 e 13 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 20 marzo 1997 (atto n. 2257/*A* - relatore on. ALBANESE).

Esaminato in aula il 17 aprile 1997 ed approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 360/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 5 maggio 1997, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 13 maggio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge 12 luglio 1993, n. 249, reca: «Celebrazione nazionale del cinquantennale della resistenza e della guerra di liberazione».

97G0167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1997.

Istituzione di un Comitato di Ministri per la Società dell'informazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, che prevede l'istituzione di un Forum permanente per la Società dell'informazione a cui parteciperanno le parti sociali, le associazioni degli operatori del settore, le aziende e altri soggetti coinvolti, le istituzioni della ricerca e dell'università;

Considerata la necessità di assicurare l'impulso e il coordinamento alle azioni delle diverse amministrazioni tese a sviluppare la Società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare altri Ministri, di volta in volta interessati agli argomenti da trattare.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del Comitato, è costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un groppo di studio e di lavoro.

2. Il gruppo è coordinato dal Capo del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. Il gruppo prepara i lavori del Comitato mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento della politica di promozione della Società dell'informazione.

Art. 4.

1. Il coordinatore del gruppo di studio e di lavoro assicura al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico, anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti.

2. Il presente decreto non comporta oneri di spesa.

Roma, 15 maggio 1997

Il Presidente: PRODI

97A3923

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 maggio 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia nei giorni 26, 28 e 29 giugno 1996.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 922/3/LB/bm in data 21 marzo 1997 e n. 1111/3/PD/bm del presidente della corte d'appello di Venezia, qui da intendersi riprodotte con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 26, 28 e 29 giugno 1996 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia nei giorni 26, 28 e 29 giugno 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A3930

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro aumobilistico;

Vista la nota n. 841/I-97 del 24 aprile 1997, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 26 marzo 1997 (dalle ore 10 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 26 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3904

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1997.

Rettifica al decreto UAC/AIC n. 47 del 22 agosto 1996 concernente la classificazione della specialità medicinale «Omnic».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto 26 novembre 1996 con il quale la specialità medicinale «Omnic», autorizzata con decreto AIC/UAC n. 47 del 22 agosto 1996, è stata classificata;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dei numeri di AIC (in base 10) e (in base 32) erroneamente riportati;

Decreta:

I numeri di AIC (in base 10) e (in base 32), delle rispettive confezioni, sono i seguenti:

«Omnic» 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato - A.I.C. n. 032647012/M (in base 10) 0Z49V4 (in base 32);

«Omnic» 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato - A.I.C. n. 032647024/M (in base 10) 0Z49VJ (in base 32).

Il presente decreto, che viene notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A3932

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1997.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, in Volterra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visita la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra;

Vista la delibera dell'11 dicembre 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 3 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

(Omissis)

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti e riserve di qualsiasi specie, anche derivanti da attività svolte o dalle partecipazioni detenute;

liberalità a qualsiasi titolo ricevute ed escplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

(Omissis).

97A3905

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 dicembre 1996.

Equipollenza della laurea in ingegneria idraulica alla laurea in ingegneria civile indirizzo idraulica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingeneria;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stata, tra l'altro, soppressa la laurea in ingegneria idraulica;

Vista la nota n. 7784 del 29 aprile 1996 dell'Università degli studi della Basilicata concernente la richiesta di equipollenza della laurea in ingegneria idraulica con la laurea in ingegneria civile ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Decreta:

La laurea in ingegneria idraulica conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rila-

sciare titoli aventi corso legale è equipollente alla laurea in ingegneria civile indirizzo idraulica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 23

97A3906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1997.

Revoca del decreto ministeriale 9 marzo 1996 con il quale sono stati revocati i decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 rispettivamente riguardanti la liquidazione coatta amministrativa e la sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Nuova Kiwi Italia, in Busca.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1996 con il quale sono stati revocati i decreti 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 rispettivamente riguardanti la liquidazione coatta amministrativa e la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Nuova Kiwi Italia, con sede in Busa (Cuneo);

Vista la sentenza 31 maggio 1996 con cui il tribunale di Cuneo ha rigettato l'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero nei confronti della nominata società cooperativa;

Vista altresì la sentenza 26 gennaio 1995 con cui lo stesso tribunale di Cuneo ha già accertato lo stato di insolvenza della cooperativa;

Visto l'art. 195 della legge fallimentare;

Ritenuto di dover revocare il predetto decreto ministeriale 9 marzo 1996;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 marzo 1996 con cui sono stati revocati i decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995, come indicati in premessa, è revocato.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3924

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Martina Franca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martina Franca (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito notaio dott.ssa Francesca Lorusso in data 17 novembre 1991, rep. n. 1107, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nuzzi Pasquale, nato il 7 luglio 1951 a Massafra (Taranto) ed ivi residente in via Lungovalle, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3925

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Frutti più a r.l.», in Bagnacavallo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 dicembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Frutti più - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnacavallo (Ravenna), già cooperativa «Cooperativa di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari - Districoop - Società cooperativa a r.l.», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Frutti più - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnacavallo (Ravenna), già cooperativa «Cooperativa di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari - Districoop - Società cooperativa a r.l.», costituita per rogito notaio dott. Alessandro Scarano, in data 17 febbraio 1981, rep. n. 105192, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Sergio Ricci, nato a Brisighella il 30 gennaio 1956 e residente a Ravenna in via A. Palladio n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3970

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Umbria arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corciano, Taverne, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro Umbria arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano, Taverne, località Collelungo (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Centro Umbria arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano, Taverne, località Collelungo (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ventura, in data 24 maggio 1974, rep. n. 17860, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Angelina Curci, nata a Vaccarizzo Albanese (Cosenza) il 29 settembre 1965 e residente a Perugia in via M. Bonciario n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3971

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Belluno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coopservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Belluno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coopservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Belluno, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Molinari Raimondi, in data 18 dicembre 1975, rep. n. 23469, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Tilio Casagrande, nato a Belluno il 27 ottobre 1943 ed ivi residente in via Gioz n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3972

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.V.S. Cooperativa veneta servizi - Soc. coop. a r.l.», in Venezia-Marghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.V.S. Cooperativa veneta servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Marghera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.V.S. Cooperativa veneta servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini, in data 21 gennaio 1991 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigino Battiston, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1958 ed ivi residente in viale Udine n. 88. ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3973

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bio-Logica - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 gennaio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Bio-Logica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Bio-Logica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Elvira Bellelli, in data 25 luglio 1988, rep. n. 10497 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957 e residente in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3974

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative metapontine della riforma fondiaria - Società cooperativa a responsabilità limitata» denominata per brevità «Metapontina latte», in Scanzano Ionico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative metapontine della riforma fondiaria - Società cooperativa a responsabilità limitata» denominata per brevità «Metapontina latte», con sede in Scanzano (Matera), dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative metapontine della riforma fondiaria - Società cooperativa a responsabilità limitata» denominata per brevità «Metapontina latte», con sede in Scanzano (Matera), costituita per rogito notaio dott. Achille Vitelli, in data 17 maggio 1961, rep. n. 14212, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Ruggieri Aurora Maria, nata il 9 novembre 1967 a Matera ed ivi residente in via Annunziatella n. 133/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3975

DECRETO 13 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Garda», in Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa «Garda», con sede in Foggia, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Garda», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 28 febbraio 1979, rep. 15452, reg. soc. 4266, tribunale di Foggia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Pironti Domenico, nato a Napoli il 3 luglio 1967 e residente in Foggia, via San Francesco Antonio Fasari n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3929

DECRETO 17 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia caninese» a responsabilità limitata, in Canino.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precisati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Edilizia caninese» a responsabilità limitata, con sede in Canino, costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 22 ottobre 1971, repertorio n. 10546, registro società n. 10546, registro società n. 1946, BUSC n. 812/117556.

Viterbo, 17 aprile 1997

Il direttore: BARBATO

97A3927

DECRETO 6 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore» a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via San Marco n. 149, costituita per rogito notaio dott. Renzo Chiostrini in data 4 febbraio 1977, rep. n. 228419, registro società n. 3947, tribunale di Pistoia, BUSC n. 609/151088, e sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 6 maggio 1997

Il direttore: CARUSO

97A3897

DECRETO 6 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Agliana» a r.l., in Agliana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuova Agliana» a r.l., con sede in Agliana (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Nuova Agliana» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via Como n. 22, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 9 marzo 1972, rep. n. 165006, registro società n. 2712, tribunale di Pistoia, BUSC n. 523/119862, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 6 maggio 1997

Il direttore: CARUSO

97A3898

DECRETO 7 maggio 1997.

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti i decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, recanti disposizioni in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996, concernente la riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Ritenuta, l'opportunità di incentivare le imprese edili, individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (Codice Ateco 1991) predisposto dall'ISTAT, affinché siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di contenere il rischio di infortunio e malattie professionali, particolarmente elevato in relazione all'attività svolta nelle imprese del settore citato;

Visto l'art. 20 del sopra citato decreto legislativo n. 626/1994, che prevede la costituzione di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 520 dell'8 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un biennio e in via sperimentale, è concessa la riduzione del 10% del premio indicato in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese edili individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (Codice Ateneo 1991) predisposto dall'ISTAT.

Detta riduzione è concessa alle imprese che aderiscono ai comitati paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allo stesso decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, alle scadenze ivi fissate, e che siano in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione.

Tale riduzione è concessa indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 giugno 1988 e, per le imprese con meno di sedici addetti, è cumulabile con la riduzione del cinque per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.

Art. 2.

Al fine di stabilire forme di collaborazione tra le sedi territoriali dell'INAIL e i suddetti comitati paritetici territoriali, anche in relazione alle attività previste dall'art. 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, l'Istituto assicuratore può stipulare apposita convenzione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il Ministro: TREU

97A3926

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Service Coop.», in Verona

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Service Coop.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio Androvetto Alberto in data 16 gennaio 1992, rep. n. 32140, reg. società n. 35425, tribunale di Verona BUSC numero 2790/261678.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa,

al presidente del collegio sindacale,

al tribunale di Verona,

alla prefettura di Verona,

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona,

all'ufficio delle imposte dirette,

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3899

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Vallese», in Vallese di Oppeano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consumo di Vallese», con sede in Vallese di Oppeano, costituita per rogito notaio dottor Valdettaro A. in data 15 settembre 1945, rep. n. 2359/750, reg. società n. 2090, tribunale di Verona, BUSC n. 845/26805.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa,

al presidente del collegio sindacale,

al tribunale di Verona,

alla prefettura di Verona,

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona,

all'ufficio delle imposte dirette,

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3900

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Provvida», in Castelnuovo del Garda.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Provvida», con sede in Castelnuovo del Garda, costituita per rogito notaio dott. Edoardo Colozza in data 11 febbraio 1950, rep. n. 853, reg. società n. 2995, tribunale di Verona, BUSC n. 491/29233.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa,

al presidente del collegio sindacale,

al tribunale di Verona,

alla prefettura di Verona,

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona,

all'ufficio delle imposte dirette,

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3901

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «City Service», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «City Service», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Zeno Cicogna in data 31 maggio 1990, rep. n. 202510, reg. società n. 31106, tribunale di Verona, BUSC n. 2674/249036.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa,

al presidente del collegio sindacale,

al tribunale di Verona,

alla prefettura di Verona,

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona,

all'ufficio delle imposte dirette,

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3902

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Italstampa», in Vigasio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Italstampa», con sede in Vigasio, costituita per rogito notaio Alberti Luigi in data 14 gennaio 1978, rep. n. 16107, reg. società n. 10544, tribunale di Verona, BUSC n. 1693/157332.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa,

al presidente del collegio sindacale,

al tribunale di Verona,

alla prefettura di Verona,

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona,

all'ufficio delle imposte dirette,

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3903

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Tenaciter» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Prozzo in data 31 agosto 1955, rep. n. 2290, reg. soc. n. 267, tribunale di Benevento, BUSC n. 110/65740;

2) società cooperativa edilizia «Italia» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Riccardo Dell'Aquila in data 27 giugno 1975, rep. n. 41703, reg. soc. n. 1137, tribunale di Benevento, BUSC n. 656/141511;

3) società cooperativa edilizia «La Laurentina» a r.l., con sede in S. Lorenzo Maggiore, costituita con rogito notaio La Porta Leonardo in data 22 gennaio 1979, rep. n. 10578, reg. soc. n. 1468, tribunale di Benevento, BUSC n. 763/665294;

4) società cooperativa edilizia «Living» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Ettore Piacquadio in data 23 giugno 1988, rep. n. 12436, reg. soc. n. 3878, tribunale di Benevento, BUSC n. 1198/235637;

5) società cooperativa edilizia «Garofano in fiore» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Giordano in data 30 luglio 1988, rep. n. 98067, reg. soc. n. 3906, tribunale di Benevento, BUSC n. 1200/236562;

6) società cooperativa edilizia «A.C.A.I.» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Giordano in data 19 novembre 1988, rep. n. 99854, reg. soc. n. 3968, tribunale di Benevento, BUSC n. 1221/237719;

7) società cooperativa edilizia «Italcasa» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Giordano in data 30 gennaio 1990, rep. n. 109628, reg. soc. n. 4431, tribunale di Benevento, BUSC n. 1289/245738;

8) società cooperativa edilizia «Arca» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Riccardo Dell'Aquila in data 28 giugno 1989, rep. n. 72517, reg. soc. n. 4514, tribunale di Benevento, BUSC. n. 1296/246592;

9) società cooperativa edilizia «Gaudium» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mustilli Luciana in data 18 febbraio 1995, rep. n. 4443, reg. soc. n. 6378, tribunale di Benevento, BUSC n. 1431/271208,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 13 maggio 1997

Il direttore: MORANTE

97A3928

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica» così come modificato dal decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica», così come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Considerato che la proposta di trasformazione del corso parallelo di laurea in economia e commercio, già attivato presso il polo universitario piacentino dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in facoltà autonoma è inserita fra le proposte presentate dall'Università cattolica per il piano di sviluppo triennale 1994-1996, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, recante «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia adottata nell'adunanza del 20 giugno 1996, intesa ad ottenere la costituzione della «facoltà di economia (sede di Piacenza)» con l'afferenza dei seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea in economia e commercio;

b) corso di laurea in economia aziendale;

c) corso di laurea in economia politica;

d) corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

e) corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda,

e con organico costituito da:

a) 10 professori di prima fascia;

b) 16 professori di seconda fascia;

c) 15 ricercatori,

per scorporo dall'organico della facoltà di economia;

Vista la proposta del senato accademico nell'adunanza del 30 settembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 novembre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 febbraio 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 10 aprile 1997, prot. n. 837, in merito all'istituzione di un'autonoma facoltà di economia nella sede di Piacenza, comprendente i seguenti corsi di laurea:

economia e commercio (preesistente);

economia aziendale;

economia politica,

e i seguenti diplomi universitari:

economia e amministrazione delle imprese;

markefing e comunicazione di azienda;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del quarto comma, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Decreta:

Articolo 1

Nella parte I «Disposizioni generali», titolo I «Costituzione dell'Università», all'art. 2 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le facoltà che costituiscono l'Università cattolica, è aggiunta all'elencazione, dopo «Lingue e letterature straniere»:

«economia (sede di Piacenza)».

Articolo 2

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», il titolo I del già citato statuto assume la nuova formulazione: «Disposizioni generali comuni alle undici facoltà». Nella stessa parte e nel medesimo titolo, all'art. 5, concernente le lauree e i diplomi conferiti nell'Università, si aggiunge all'elencazione, dopo il punto relativo alla facoltà di lingue e letterature straniere:

«nella facoltà di economia (sede di Piacenza):

la laurea in economia e commercio;

la laurea in economia aziendale;

la laurea in economia politica;

il diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese;

il diploma universitario triennale in marketing e comunicazione di azienda».

Articolo 3

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», dopo il titolo XI del già citato statuto è aggiunto il titolo XII «Facoltà di economia (sede di Piacenza)», contenente i seguenti nuovi articoli, rinumerati secondo la numerazione ivi corrente, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 164.

Alla facoltà di economia (sede di Piacenza) afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quadriennale in economia e commercio;

b) corso di laurea quadriennale in economia aziendale;

c) corso di laurea quadriennale in economia politica.

d) corso di diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese;

e) corso di diploma universitario triennale in marketing e comunicazione di azienda.

Art. 165.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 166.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma avverrà sulla base di criteri decisi dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e su proposta del consiglio di facoltà.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

1 - LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO.
2 - LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE.
3 - LAUREA IN ECONOMIA POLITICA.

Art. 167.

Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea in economia e commercio, in economia aziendale e in economia politica sono:

a) gli insegnamenti indicati negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica riportati nel successivo art. 180;

b) gli insegnamenti indicati nel successivo art. 181, in quanto già a statuto ma non compresi negli elenchi di cui sub *a)*;

c) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi, il corso di laurea in economia aziendale e il corso di laurea in economia politica;

d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

e) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascuno dei tre corsi di laurea o ciascun indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 168.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modifiche e integrazioni seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli esami.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 169.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea e di ciascun indirizzo comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del corso di laurea o di ciascun indirizzo, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità compreso tra quattro e sei stabilito nel regolamento di cui al precedente articolo.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 180, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica) uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dalla struttura didattica competente fra un minimo di 22 e un massimo di 24, le prove di idoneità di lingua straniera e di informatica (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 172).

Art. 170.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e ciascuno degli indirizzi in cui il corso di laurea in economia e commercio si articola, con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e di ciascuno degli indirizzi attivati di cui ai successivi articoli 176-179 e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche; nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente può indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 171.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali di ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 169 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 172.

Le prove di lingua straniera e di informatica di cui all'art. 169 sono costituite o da una prova di idoneità o da una prova di esame a seconda che la struttura didattica competente abbia disposto o meno l'attivazione dei corsi corrispondenti.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 169.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 173.

La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamenti, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 174.

Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento della entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI LAUREA

1 - LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 175.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 14-24 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Sino all'attivazione dei corsi di laurea in economia aziendale e in economia politica si intendono attivabili anche gli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 176.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

AREA ECONOMICA

Economia agraria
Economia industriale
Economia internazionale
Geografia economica
Politica economica
Scienza delle finanze

AREA AZIENDALE

Marketing
Merceologia
Organizzazione aziendale
Revisione aziendale
Economia delle aziende di credito
Tecnica industriale e commerciale

AREA GIURIDICA

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto fallimentare
Diritto pubblico dell'economia
Diritto tributario
Legislazione bancaria

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Matematica finanziaria
Statistica
Statistica economica

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 170.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo generale, nel complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 177.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

AREA ECONOMICA

Economia del lavoro
Economia industriale
Scienza delle finanze
Storia dell'industria

AREA AZIENDALE

Economia degli intermediari finanziari
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia e gestione delle imprese
Finanza aziendale
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Strategia e politica aziendale

AREA GIURIDICA

Diritto bancario
Diritto commerciale
Diritto degli intermediari finanziari
Diritto del lavoro
Diritto delle Comunità europee
Diritto fallimentare
Diritto internazionale
Diritto penale commerciale
Diritto pubblico dell'economia
Diritto tributario

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Statistica aziendale

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 170.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2 - LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE

Art. 178.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

AREA ECONOMICA

Economia industriale
Economia internazionale
Politica economica
Scienza delle finanze

AREA AZIENDALE

Analisi e contabilità dei costi
Economia degli intermediari finanziari
Economia e gestione delle imprese
Finanza aziendale
Marketing
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Organizzazione aziendale
Organizzazione del lavoro
Revisione aziendale
Strategia e politica aziendale
Tecnologia dei cicli produttivi

AREA GIURIDICA

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto fallimentare
Diritto tributario
Legislazione bancaria

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Statistica aziendale

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 170.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

3 - LAUREA IN ECONOMIA POLITICA

Art. 179.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia politica i seguenti:

AREA ECONOMICA

Econometria
Economia agraria
Economia del lavoro
Economia dello sviluppo
Economia industriale
Economia internazionale
Economia monetaria
Economia pubblica
Economia regionale
Politica economica
Organizzazione e pianificazione del territorio
Storia del pensiero economico

AREA AZIENDALE

Economia degli intermediari finanziari
Economia e gestione delle imprese
Finanza aziendale

AREA GIURIDICA

Diritto commerciale
Diritto delle Comunità europee
Diritto pubblico dell'economia

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Statistica
Statistica economica

ALTRE AREE

Sociologia

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 170.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 180.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:

AREA ECONOMICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P03X Storia economica
G01X Economia ed estimo rurale
M06B Geografia economico-politica

AREA AZIENDALE

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
P02E Economia degli intermediari finanziari
C01B Merceologia

AREA GIURIDICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia
N06X Diritto della navigazione
N07X Diritto del lavoro
N08X Diritto costituzionale
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto pubblico comparato
N13X Diritto tributario
N14X Diritto internazionale

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario.

N17X Diritto penale
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
S01A Statistica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale
S02X Statistica economica
S03A Demografia
S03B Statistica sociale
S04A Matematica per le applicazioni economiche
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra
Algebra lineare.

A01C Geometria
Geometria.

A02A Analisi matematica
Analisi matematica.

A02B Probabilità e statistica matematica
Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria delle decisioni.

A04A Analisi numerica
Analisi numerica
Calcolo numerico
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi.

K04X Automatica
Analisi dei sistemi
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Modellistica e gestione delle risorse naturali
Modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Informatica grafica
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Sistemi operativi.

K05B Informatica
Informatica generale
Intelligenza artificiale
Programmazione
Sistemi operativi.

K05C Cibernetica
Cibernetica
Elaborazioni di immagini.

Art. 181.

Insegnamenti di cui al precedente art. 167 sub *b)*:
Etica sociale
Formazione e politiche delle risorse umane
Psicologia del lavoro
Psicologia delle organizzazioni
Ricerca operativa
Sociologia
Sociologia del lavoro
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia economica
Storia del movimento sindacale
Storia delle istituzioni economiche e politiche
Teoria e metodi della pianificazione sociale.

NORME COMUNI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

4 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE.

5 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MARKETING E COMUNICAZIONE DI AZIENDA.

Art. 182.

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e in marketing e comunicazione di azienda sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i corsi di diploma in economia e amministrazione delle imprese e in marketing e comunicazione di azienda; nonché quelli previsti sotto la voce «altre aree» per il corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda di cui al successivo art. 191;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 183.

Ai fini del conseguimento dei diplomi universitari in economia e amministrazione delle imprese e in marketing e comunicazione di azienda sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e degli altri corsi di diploma universitario, seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel Regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 184.

Il piano di studi dei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e in marketing e comunicazione di azienda comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti i due corsi di diploma stessi e altri insegnamenti equivalenti a un numero di annualità stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di due e un massimo di quattro.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista al ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti dei due corsi di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà altri insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nel precedente elenco di cui all'art. 180 secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e il diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda si conseguono dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo di cui primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 tra un minimo di quattordici e un massimo di sedici, le prove di idoneità eventualmente richieste e il colloquio finale.

Art. 185.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascuno dei due corsi di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione del piano di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascuno dei due corsi di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare a ciascuno dei due corsi di diploma universitario denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 186.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per ciascuno dei due Corsi di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica per ciascuno dei due corsi di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 184 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 187.

Per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 184.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 188.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e del diploma universitario in marketing e

comunicazione di azienda consiste in una discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 189.

Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

4 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE.

Art. 190.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:
- Economia applicata
- Geografia economica
- Scienza delle finanze
- Storia economica

Area aziendale:
- Analisi e contabilità dei costi
- Finanza aziendale
- Gestione informatica dei dati aziendali
- Marketing
- Organizzazione aziendale
- Programmazione e controllo
- Revisione aziendale
- Economia delle aziende di credito
- Tecnica industriale e commerciale
- Tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica:
- Diritto commerciale
- Diritto del lavoro e dalla previdenza sociale
- Diritto del mercato finanziario
- Diritto fallimentare
- Diritto tributario

Area matematico-statistica:
- Matematica finanziaria
- Statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

5 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MARKETING E COMUNICAZIONE DI AZIENDA.

Art. 191.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda è quello di formare delle figure professionali nell'ambito delle tecniche delle ricerche di mercato e della pubblicità, ossia in due attività cruciali di promozione della crescita e dello sviluppo dell'azienda.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario marketing e comunicazione di azienda i seguenti:

Area economica:
- Economia industriale

Area aziendale:
- Economia e tecnica della comunicazione aziendale
- Gestione informatica dei dati aziendali
- Marketing
- Marketing internazionale
- Tecnica industriale e commerciale

Area giuridica:
- Diritto industriale

Area matematico-statistica:
- Analisi di mercato
- Statistica aziendale

Altre aree:
- Economia e tecnica della comunicazione aziendale
- Economia e tecnica della pubblicità
- Psicologia della pubblicità
- Psicologia delle comunicazioni sociali
- Psicologia sociale
- Sociologia della comunicazione
- Tecniche della comunicazione pubblicitaria
- Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo
- Teoria e tecniche della comunicazione pubblica
- Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno tre insegnamenti delle altre aree suindicate».

Art. 4.

Nella tabella «A» di cui al 20 comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera *a)* «Facoltà» si aggiunge all'elencazione, dopo il punto relativo alla facoltà di «Lingue e letterature straniere»:

«Economia (sede di Piacenza)

Corso di laurea in economia e commercio

Corso di laurea in economia aziendale

Corso di laurea in economia politica

Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda».

Conseguentemente nella medesima tabella «A», lettera *a)* «Facoltà», al punto relativo alla facoltà di economia si elimina l'espressione:

«Corso parallelo di laurea in economia e commercio presso la sede di Piacenza».

Art. 5.

Nella tabella «B» di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori» del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, negli elenchi concernenti rispettivamente i posti di ruolo dei professori universitari di I fascia, i posti di ruolo dei professori universitari di II fascia e i posti di ricercatore universitario, sono aggiunte all'elencazione delle facoltà, dopo «Facoltà di lingue e letterature straniere»:

nell'elenco dei posti di ruolo dei professori universitari di I fascia:

«facoltà di economia (sede di Piacenza) .... 10»

nell'elenco dei posti di ruolo dei professori universitari di II fascia:

«facoltà di economia (sede di Piacenza) .... 16»

nell'elenco dei posti di ricercatore universitario:

«facoltà di economia (sede di Piacenza) .... 15».

Conseguentemente nella medesima tabella «B», l'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di I fascia, dei professori universitari di II fascia e di ricercatore universitario della facoltà di economia diventa il seguente:

nell'elenco dei posti di ruolo dei professori universitari di I fascia:

«facoltà di economia .... 32+1»

nell'elenco dei posti di ruolo dei professori universitari di II fascia:

«facoltà di economia .... 78»

nell'elenco dei posti di ruolo di ricercatore universitario:

«facoltà di economia .... 88».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 maggio 1997

Il rettore: BAUSOLA

97A3784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 maggio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Prakash Om, console generale dell'India a Milano.

97A3908

Autorizzazione alla Fondazione Italia-Terzo Mondo in Udine, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 22 aprile 1997, n. 1803, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 30 aprile 1997, la Fondazione Italia-Terzo Mondo viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Vitaliano Corti, da destinare ai fini istituzionali della Fondazione.

97A3909

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio «Ghislieri» di Pavia ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 6 maggio 1997, il collegio «Ghislieri» di Pavia è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla signora Eliane Gabrielle Marie Louise Wanner ved. Quarti consistente nella somma di lire quattrocentoventi milioni destinata alla istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti universitari in economia per studi di specializzazione all'estero, alla memoria del comm. Mario Quarti.

97A3911

Autorizzazione all'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri», in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 5 maggio 1997, l'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri», con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig. Castelli Elisabetta.

97A3912

Autorizzazione all'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri», in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 5 maggio 1997, l'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Amabile Pedrini ved. Nicolini.

97A3913

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 5 maggio 1997, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Castelli Elisabetta.

97A3914

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa alla «STE.MI Magazzini generali S.r.l.», in località Zingonia - Verdello

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale, concessa alla «STE.MI Magazzini generali S.r.l., con sede in località Zingonia - Verdello (Bergamo), è stata revocata per cessazione di attività.

97A3936

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 maggio 1997

Dollaro USA	1665,38
ECU	1919,35
Marco tedesco	983,63
Franco francese	292,01
Lira sterlina	2730,39
Fiorino olandese	874,90
Franco belga	47,650
Peseta spagnola	11,675
Corona danese	258,32
Lira irlandese	2532,71
Dracma greca	6,169
Escudo portoghese	9,763
Dollaro canadese	1214,28
Yen giapponese	14,385
Franco svizzero	1180,70
Scellino austriaco	139,75
Corona norvegese	237,28
Corona svedese	220,26
Marco finlandese	326,49
Dollaro australiano	1304,33

97A4030

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22283 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 novembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Latronico (Potenza). Imprese impegnate nei lavori di completamento strada fondo valle fiume Sinni I tronco - II lotto.

Comitato tecnico del 29 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 maggio 1996 al 13 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 novembre 1996 al 13 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 maggio 1997 al 13 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 novembre 1997 al 13 febbraio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22284 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento. Imprese impegnate nei lavori per la costruzione della rete idrica e fognante a Villaseta I - III - IV lotto.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 marzo 1997 al 14 giugno 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22285 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella costruzione delle opere infrastrutturali ricadenti nel centro direzionale di Napoli.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 dicembre 1996 al 4 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22286 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 giugno 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Benevento. Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio s.s. 372 Telesina.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 3 giugno 1995 al 2 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 3 dicembre 1995 al 2 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 giugno 1997 al 2 settembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22287 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 giugno 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Benevento. Imprese impegnate nella realizzazione del «Restauro Rocca dei Rettori e mura Longobarde in Benevento».

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 1997 al 22 settembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22288 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Somma Vesuviana (Napoli). Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio - Lotto B.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 marzo 1997 al 5 giugno 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22289 del 5 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 gennaio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lucera (Foggia). Imprese impegnate nella costruzione di uno sbarramento sul torrente Celone per un invaso ad uso promiscuo.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22313 del 7 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 marzo 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Tito Brienza (Potenza). Imprese impegnate nei lavori di completamento del II e III lotto della s.s. 95 Tito Brienza - Stralcio galleria Serra San Vito.

Comitato tecnico del 6 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 marzo 1997 al 17 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 marzo 1998 al 17 giugno 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22314 del 7 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 dicembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Vibo Valentia (Catanzaro). Imprese impegnate nella costruzione della casa circondariale di Vibo Valentia.

Comitato tecnico del 6 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 dicembre 1996 al 29 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 dicembre 1997 al 29 marzo 1998 (limite massimo).

97A3779

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 45 del 28 aprile 1997

Specialità medicinale: RECOMBIVAX.

Variazione tipo I: Estensione del periodo di validità. È approvata l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Recombivax» 1 siringa da 5 mcg, A.I.C. n. 026710032;

«Recombivax» 1 siringa da 10 mcg, A.I.C. n. 026710044.

Titolare AIC: Pasteur Merieux MSD Lyon (Francia), rappresentante in Italia Pasteur Merieux MSD S.p.a. (Italia).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del 2 agosto 1995.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 44 del 28 aprile 1997

Specialità medicinale: FLUDARA.

Variazione tipo II: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo. È approvata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FLUDARA nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Fludara» fiale da 50 mg, A.I.C. n. 029552015.

Titolare AIC: Schering S.p.a., via Mancinelli 11, 20131 Milano, rappresentante della Schering AG Berlino (Germania).

Sono approvate le modifiche riguardanti i seguenti paragrafi:

2. Composizione qualitativa e quantitativa.

4.2. Posologia e modo di somministrazione.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.

5.3. Dati preclinici di sicurezza,

del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti capitoli del foglio illustrativo allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 46 del 29 aprile 1997

Specialità medicinale: RETROVIR.

Variazione tipo I: modifica del colore del nucleo delle compresse. È autorizzata la modifica del colore del nucleo delle compresse da bianco a bianco/beige nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Retrovir» 42 compresse da 200 mg, A.I.C. n. 026697084;

«Retrovir» 28 compresse da 300 mg, A.I.C. n. 026697096;

«Retrovir» 60 compresse da 300 mg, A.I.C. n. 026697108.

Le confezioni della specialità medicinale «Retrovir» compresse devono essere poste in commercio con gli stampati identici a quelli approvati con decreto ministeriale 9 agosto 1996 da questa amministrazione e riportate, sul riassunto delle caratteristiche del prodotto, la modifica del colore del nucleo delle compresse da bianca a bianco/beige.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3938

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Estratto decreto AIC/UAC n. 117 del 30 aprile 1997

Specialità medicinali AVAXIM - virus inattivato dell'epatite A 160 unità antigeniche, sospensione per iniezione intramuscolare - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD Lyon (Francia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Pasteur Merieux Sérums et Vaccins 58, Avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy L'Etoile Lyon (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Avaxim» sospensione da 0,5 ml;

A.I.C. n. 033247014/M (in base 10) 0ZQMT6 (in base 32);

classe C.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene: principi attivi virus inattivato dell'epatite A 160 unità antigeniche; eccipienti: idrossido di alluminio, 2-fienossietanolo, formaldeide, medium 199, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: l'«Avaxim» è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione causata dal virus dell'epatite A negli adulti e negli adolescenti suscettibili dai 16 anni in poi. Soggetti che hanno vissuto in aree ad alta endemia e/o con anamnesi di ittero possono risultare già immuni nei confronti dell'epatite A e quindi non necessitare del vaccino. In tali situazioni dovrebbe essere considerata la possibilità di eseguire un test di valutazione degli anticorpi contro l'epatite A prima di prendere la decisione sulla vaccinazione.

Comunque in assenza di dati sierologici, la sieropositività contro l'epatite A non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. L'«Avaxim» risulta ben tollerato sia in soggetti sieropositivi che sieronegativi.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La specialità medicinale prima della distribuzione è sottoposta al controllo di stato partita per partita dall'Istituto superiore di sanità.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 118 del 2 maggio 1997

Specialità medicinale HUMATROPE - somatropina, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488;

Produttore: la produzione delle suddette specialità medicinali sono effettuate come di seguito specificato:

tutte le fasi della produzione, controllo e confezionamento, sono effettuate presso lo stabilimento della Lilly France S.A., sito in Fegersheim - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993.

«Humatrope» flacone 4 UI;

A.I.C. n. 026962011 (in base 10) 0TQUVV (in base 32);

classe A (nota 39) al prezzo di L. 98.200.

«Humatrope» flacone 16 UI;

A.I.C. n. 026962023 (in base 10) 0TQU37;

classe A (nota 39) al prezzo di L. 389.200.

Composizione: ogni flacone (4 UI - 16 UI) contiene: principio attivo: somatotropina, ormone della crescita umano biosintetico originato da DNA ricombinante; eccipienti: glicina, mannitolo, sodio fosfato bibasico; diluente: m-cresolo, glicerolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: pazienti pediatrici: «Humatrope» è indicato per il trattamento a lungo termine dei bambini con deficit staturale dovuto ad inadeguata secrezione dell'ormone della crescita endogeno. Humatrope è indicato anche per il trattamento della bassa statura nelle bambine con sindrome di Turner, confermata dall'analisi cromosomica. Pazienti adulti: «Humatrope» è indicato per il trattamento sostitutivo negli adulti con deficit marcato dell'ormone della crescita, diagnosticato mediante due differenti tests dinamici per la valutazione del deficit dell'ormone della crescita.

I pazienti devono soddisfare inoltre i seguenti criteri:

esordio nell'infanzia: i pazienti cui fu diagnosticato nell'infanzia un deficit dell'ormone della crescita, devono essere rivalutati ed il deficit dell'ormone della crescita confermato, prima di essere sottoposti ad una terapia sostitutiva con «Humatrope».

esordio in età adulta: i pazienti devono presentare un deficit dell'ormone della crescita come conseguenza di una malattia ipotalamica od iposifaria e devono presentare almeno un altro deficit ormonale diagnosticato (ad eccezione del deficit di prolattina) per il quale sia stata iniziata un'adeguata terapia sostitutiva, prima di poter effettuare una terapia sostitutiva con ormone della crescita.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: dietro presentazione di ricetta medica.

Vendibile soltanto su prescrizione di centri universitari o ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 119 del 9 maggio 1997

Specialità medicinale ADENOSCAN - adenosina, nelle forme e confezioni:

«Adenoscan» flaconcini da 30 mg/10 ml - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.A., via Piranesi, 38, 20137 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Sanofi Winthrop Industrie 1, Rue del l'Abbaye - Notre Dame De Bondeville (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Adenoscan» 6 flaconcini 30 mg/10 ml;

A.I.C. n. 033245010/M (in base 10) 0ZQKUL (in base 32);

classe C.

Composizione: 1 flaconcino contiene: principio attivo adenosina 30 mg; eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazione terapeutiche: «Adenoscan» è un vasodilatatore coronarico da usare in concomitanza a tecniche radiodiagnostiche di perfusione miocardica, in quei pazienti che non sono in grado di eseguire esercizio fisico adeguato o per i quali l'esercizio fisico è controindicato.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato a case di cura ed ospedali. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 120 del 15 maggio 1997

Specialità medicinale OXIS TURBOHALER - formoterolo fumarato diidrato, nelle forme e confezioni:

«Oxis Turbohaler» polvere per uso inalatorio - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.A., via Messina, 38, 20154 Milano.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Astra Pharmaceutical Production AB Sodertalje - Svezia.

Confezioni autorizzazioni, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Oxis Turbohaler» «4,5» 60 dosi da 4,5 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312012/M (in base 10) 0ZSM8D (in base 32);

classe C.

«Oxis Turbohaler» «9» 60 dosi da 9 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312024/M (in base 10) 0ZSM8S (in base 32);

classe C.

Composizione: ogni dose inalata di «Oxis Turbohaler» «4,5» contiene: principio attivo: formoterolo fumarato diidrato da 6µg/dose (pari a 4,5 µg/dose inalati); eccipienti: lattosio monoidrato.

Ogni dose inalata di «Oxis Turbohaler» «9» contiene: principio attivo: formoterolo fumarato dudrato da 12 µg/dose (pari a 9 µg/dose inalati); eccipienti: lattosio monoidrato

Indicazioni terapeutiche: «Oxis Turbohaler» è indicato per dare sollievo dai sintomi della broncocostrizione nei pazienti asmatici in cui un trattamento adeguato con corticosteroidi non ha determinato un effetto terapeutico sufficiente.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3939

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione presidenziale n. 17 del 25 marzo 1997, ratificata dalla giunta camerale con provvedimento n. 154 dell'11 aprile 1997, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Pisa, in sostituzione del dott. Antonio Trenta, il dott. Luigi Litardi, segretario generale. La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

97A3917

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Benevento):

biologia molecolare (settore disciplinare: E04B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3962

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 marzo 1997 concernente: «Iscrizione di alcune varietà di piante di specie agricole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 25, sotto la colonna «specie e varietà», dove è scritto «*Golfox*», leggasi: «*Goldfox*».

97A3966

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 3 aprile 1997 concernente: «Iscrizione di alcune varietà di piante di specie agraria nei relativi registri nazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe. riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, seconda colonna, sotto la colonna «specie e varietà», dove è scritto «*Aretra*», leggasi: «*Areta*»; inoltre, a pag. 8, seconda colonna, sotto la colonna «specie e varietà», dove è scritto: «*Lunsaol*», leggasi: «*Lunasol*».

97A3965

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500